

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 18/11/2010 - rif. AG 38/2010

Parere sulla Normativa del 18/11/2010 - rif. AG 38/2010 d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.1

Giusto quanto disposto dal D. Lgs. n. 490/1994 e dal d.P.R. n. 252/1998, ci sono due tipi di informative cd. interdittive, che impediscono la contrattazione: l'informazione prefettizia che comunica la sussistenza, a carico dei soggetti responsabili dell'impresa ovvero dei soggetti familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato I (vale a dire cause di divieto, sospensione, decadenza, previste dall'art. 10 della indicata legge n. 575/1965); b) l'informazione prefettizia da cui risultino eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate. Le informazioni prefettizie del tipo sub a), vanno ricondotte nell'ambito dei provvedimenti di natura meramente ricognitiva, in quanto le stesse attestano unicamente la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione. Le informazioni prefettizie sub b), invece, pur comportando i medesimi effetti interdittivi, discendono dalle valutazioni effettuate dal Prefetto a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. 490/1994. La giurisprudenza amministrativa non censura le clausole di esclusione automatica in presenza di informative "tipiche", per lo più inserite in applicazione di Protocolli di legalità (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2007, n. 1948 e 6 maggio 2008, n. 2014) mentre ritiene illegittima la clausola del bando che commina l'esclusione automatica dalla procedura di gara delle imprese oggetto di informative prefettizie c.d. "atipiche" - in quanto, per questo tipo di informative la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere ad una autonoma valutazione delle stesse.